

Allegato B)
Determinazione del Responsabile del Settore n. 250 del 29/12/2008

COMUNE DI CANNARA
Provincia. di Perugia

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AI SENSI
DELL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE PER ASSISTENTE SOCIALE**

tra

Il **Comune di Cannara**, Ambito Territoriale n. 3 - Regione Umbria, di seguito denominato "Comune" qui rappresentato dal Rag. Noè Pasqualoni, nato a Cannara (Perugia) il 24.02.1950, ivi residente in via Amedeo di Savoia 41, in qualità di Responsabile Settore Servizi Sociali, il quale nel presente atto agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Cannara C.F. / P. IVA 00407650548, giusto decreto Sindacale n. 2 del 28/02/2005;

e

la Sig.ra _____ nata a _____ il _____ Codice Fiscale _____, e residente in _____ Via _____ di seguito nominata "professionista".

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune di Cannara attiva il presente contratto di Prestazione d'opera Professionale, per l'attuazione dell' Ufficio della Cittadinanza, itinerante per i Comuni di Cannara per due giorni, Bettona per due giorni e Valfabbrica per due giorni, attivo a livello regionale, così come descritto nel Piano Sociale Regionale, recepito nel piano di zona dell'Ambito Territoriale n. 3 e ribadito nell'"Atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa";

Il programma è finanziato con i fondi destinati dalla Regione a tale scopo che verranno trasferiti dall'Ambito Territoriale n. 3 al Comune di Cannara.

ART. 2

L' Assistente Sociale _____ coordinata dal Responsabile del Servizio Sociale fa parte dell'Equipe professionale, intesa come unità operativa, dell'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Cannara come capofila dei Comuni di Bettona, Cannara e Valfabbrica. Opera per garantire gli interventi e le azioni dell'Ufficio della Cittadinanza nel territorio di Bettona, Cannara e Valfabbrica. L'equipe degli operatori ha il compito di mettersi in comunicazione con il territorio, ricercare ed interpretare le dinamiche del sistema di relazione che lo caratterizzano. A tal fine essa dovrà spostarsi sul territorio incontrare le persone nei loro luoghi di vita e di attività, entrare in contatto con i testimoni privilegiati, fare indagine sociale. Gli operatori dovranno conoscere la rete dei servizi territoriali, saper promuovere e mettere in rete le risorse sociali del territorio-comunità di riferimento.

ART. 3

Le funzioni proprie dell'Ufficio della Cittadinanza, così come descritte nel Piano Sociale Regionale e nel successivo atto di indirizzo ai comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa, che l'equipe dovrà svolgere sono le seguenti:

- " Ascolto (accerta quale è il vero problema)
- " Organizzazione di risorse della comunità locale
- " Collegamento fra risorse territoriali e stati di bisogno
- " Informazione - comunicazione (informazione guidata che non rinvia ad ulteriori passaggi)
- " Consulenza sociale (offre la conoscenza dei percorsi possibili appropriati rispetto al problema)
- " Orientamento (fornisce e seleziona indicazioni congrue)
- " Accompagnamento (costruisce le connessioni necessari fra la rete dei servizi)
- " Erogazione di alcune prestazioni assistenziali

ART. 4

Nell'Ambito dell'Ufficio della Cittadinanza, alla Assistente Sociale _____ viene conferito l'incarico di assistente sociale con le seguenti specifiche funzioni:

- " Analisi dei bisogni: proposta o valutazione della tipologia del servizio richiesto ed intervento di servizio sociale professionale;
- " Attuazione delle procedure per l'ammissione al servizio degli aventi diritto;
- " Predisposizione dei piani di lavoro;
- " Verifica e monitoraggio dei risultati dei servizi rivolti all'utenza ed eventuale proposta di revisione dei piani di lavoro;
- " Presa in carico degli utenti e responsabilità del caso e della relativa documentazione;
- " Collaborazione nei gruppi di lavoro dell'Ambito Territoriale n. 3;

Le prestazioni di cui sopra verranno rese dall'Assistente Sociale _____ presso le strutture dell'Ufficio di Cittadinanza del Comune di Bettona, Cannara e Valfabbrica, nonché presso tutti i luoghi ove si renda necessario in ordine alle attività da espletare, ivi compresi le sedi di altri enti ed istituzioni, nonché il domicilio degli utenti.

Le prestazioni sopra dettagliate vengono rese dalla professionista nel contesto di un rapporto di lavoro che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte della professionista l'esecuzione delle attività con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione del lavoro nonché di mezzi oltre a quanto stabilito nel successivo articolo.

Art. 5

La attività della professionista dovrà essere organizzata, in connessione con le necessità dei Comuni di Bettona, Cannara e Valfabbrica, fornendo ai Responsabili dei Servizi dei Comuni di cui sopra tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi la attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dalla Professionista la quale non potrà avvalersi di sostituti. La professionista dovrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dai Comuni interessati. A tal proposito la professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ufficio di Cittadinanza del Comune Cannara, Bettona e Valfabbrica relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lei affidati con obbligo di risarcimento del danno a lei imputabile con facoltà, nell'eventualità, per il

Comune di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Art. 6

Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato con inizio dal 01/02/2009 al 31/12/2009, esclusa qualsiasi tacita proroga. Ogni ulteriore accordo per il prolungamento concernente il presente contratto oltre il termine di scadenza del 31/12/2009 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente atto.

Art. 7

Il corrispettivo per l'opera che la professionista renderà nel periodo di cui all'art. 6 viene stabilito in € 2.149,92 (duemilacentoquarantanove/92) mensili per un totale di Euro 23.649,12 (ventitremilaseicentoquarantanove/12) IVA compresa ed oneri tutti di legge - ivi compresi gli oneri fiscali, e previdenziali a carico del committente - inclusi.

Il corrispettivo verrà liquidato al termine del contratto o mediante acconti periodici previa emissione di regolari fatture della professionista.

Art. 8

Il Comune di Cannara si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore della professionista alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. Ove la professionista intenda recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne formale comunicazione a mezzo lettera raccomandata con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di inosservanza del termine di cui sopra alla professionista verrà applicata una penale pari ad euro 200,00(duecento).

ART 9

Il presente contratto verrà risolto di diritto ad istanza del Comune inaudita altera parte, qualora intervengano atti legislativi che modifichino la disciplina contrattuale relativa all'acquisto di prestazioni d'opera professionale.

ART. 10

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine sia per la risoluzione anticipata, la professionista non avrà diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 7 del quale la professionista si dichiara completamente soddisfatta.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Comune al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12

Tutti i dati ed informazioni di cui la professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Comune .

ART. 13

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 la professionista da il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per la esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché a fini statistici.

Art. 14

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Perugia, rinunciando espressamente fino ad ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, trattenuto in originale per ciascuna parte.

Così sottoscritto per accettazione e conferma .

La Professionista

Il Responsabile del Settore

(Rag. Noè Pasqualoni)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente atto e di approvarli specificatamente.

La professionista

Il Responsabile del Settore

(Rag. Noè Pasqualoni)